

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 345-bis

DISEGNO DI LEGGE

**risultante dallo stralcio – deliberato dall’Assemblea il 25 gennaio 2000 –
dell’articolo 14 del**

DISEGNO DI LEGGE

«Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città»

**d’iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, BARBIERI, BRUNO
GANERI, BUCCIARELLI, D’ALESSANDRO PRISCO, PAGANO
e SARTORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 1996

Attività formative e sociali nel tempo della leva

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica del servizio militare e di istituzione del servizio civile, allo scopo di far compiere ai giovani di sesso maschile un'esperienza formativa, durante il periodo della ferma obbligatoria, i giovani soggetti all'obbligo saranno impiegati per almeno tre mesi in attività di cura.

2. L'Amministrazione della difesa dispone l'assegnazione dei giovani per lo svolgimento degli obblighi di cui al comma 1 agli enti locali, alle unità sanitarie locali e alle regioni.

3. Gli enti di cui al comma 2 provvedono ad impiegare i giovani soggetti all'obbligo in attività riguardanti i servizi alla persona (servizi sociali per l'infanzia e per la terza età), assistenza domiciliare, attività ricreative e di vacanza, socializzazione ed integrazione degli handicappati e servizi di riabilitazione, servizi per i tossicodipendenti. Gli enti medesimi provvedono alla formazione sul lavoro dei giovani privi delle necessarie competenze.